Compare l'avv......per la parte.....il quale eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l'art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost., per le ragioni che si passano ad esporre.

Violazione dell'art. 77 Cost.

V'è, in primo luogo, un eccesso di delega, che, nel caso di specie, si concretizza addirittura in un contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.

Ed infatti, l'art. 60 l. 69/09 disponeva di "prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione", fosse realizzata "senza precludere l'accesso alla giustizia".

L'art. 5 del d. lgs. 28/10, al contrario, ha reso in molti casi la mediazione una condizione di procedibilità della domanda, e dunque ha disciplinato il fenomeno oltre i limiti fissati dalla legge delega, ed anzi, e più precisamente, in contrasto con la stessa nella parte in cui, appunto, non voleva che la mediazione precludesse l'accesso alla giustizia.

Ne', in senso contrario, può argomentarsi che la mediazione di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/10 non preclude l'accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all'art. 6, l'accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta.

Ed infatti, che *dopo* il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v'era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, *dopo* una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale.

Pertanto, se l'art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi "senza precludere l'accesso alla giustizia", essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice *dopo* la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità.

Ne', sempre in senso contrario, può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell'art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell'art. 6.

Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell'art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza "precludere l'accesso alla giustizia". Dunque, la legge delega voleva *sia* che il procedimento di mediazione non

durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l'accesso alla giustizia.

L'argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l'eccesso di delega, poiché, al contrario, il d. lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell'art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l'accesso al giudice.

Nel rispetto dell'art. 60 della legge delega 69/09 l'obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell'art. 5 del d. lgs, 28/10 non poteva dunque darsi. L'art. 5 del d. lgs. 28/10, in contrasto con l'art. 60 della 1. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione dell'art. 77 Cost.

Violazione dell'art. 24 Cost.

In secondo luogo si deve prendere atto che la mediazione di cui al d. lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 4° comma del DM 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo "deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs.".

Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale.

Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può subordinare l'esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l'art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi.

Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l'art. 16 DM 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro.

E poiché il nostro sistema non può subordinare l'accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione sta in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell'art. 24 Cost.

Ciò è detto anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi.

Sostanzialmente, il legislatore può pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volte a garantire l'adempimento dell'obbligazione dedotta in

giudizio.

In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere denari per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia.

E l'imposizione del pagamento di una somma di denaro per l'esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell'art. 5 d. lgs. 28/10 e art. 16 DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto:

- a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto ne' al tributo giudiziario, ne' alla cauzione;
- b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità;
- c) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata;
- d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi "razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione", poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche.

Violazione dell'art. 3 Cost.

In terzo luogo la media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto.

Ciò già avviene con il d. lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l'art. 16 DM 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità.

Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra "spese di avvio del procedimento" e "spese di mediazione".

Le "spese di avvio del procedimento" sono dovute da "ciascuna parte" ma sono versate "dall'istante al momento del deposito della domanda" (2° comma).

Parimenti "le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che *ha aderito* al procedimento".

Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa *non* aderire al procedimento.

Cosicché, ai sensi dell'art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l'attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fini dell'art. 5 del d. lgs. 28/10 con contestuale

dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d'eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe *ob torto collo* obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto.

L'istituto della media-conciliazione di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l'art. 16 DM 180/10, in questi termini, non viola così solo l'art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l'art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta.

Ne', contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l'attore che vuol adire il giudice, non il convenuto.

Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell'attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia.

Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l'insorgere della lite per una violazione di legge.

Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l'elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull'economia.

Violazione dell'art. 97 Cost.

Un quarto aspetto di incostituzionalità attiene all'organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l'art. 4 del DM 180/10.

Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto i verbali di conciliazioni costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d. lgs. 28/10), le proposte di conciliazione hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d. lgs. 28/10), nonché la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2° comma c.p.c. (art. 8, d. lgs. 28/10), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., soprattutto quando l'organismo è ente pubblico.

Ora, niente di questo si trova nell'art. 4 del DM 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di

trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all'esercizio di una funzione pubblica.

In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l'assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell'organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici.

Soprattutto, sotto il primo aspetto, l'assegnazione della pratica al singolo mediatore all'interno dell'organismo

- andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l'attività del mediatore interferisce con la giurisdizione.
- Il DM 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell'organismo, che la regolerà in base al proprio statuto.
- In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l'assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all'uopo istituito.

L'art. 5 d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l'art. 4 del DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con l'art. 97 Cost., visto che l'assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l'assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l'indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all'organismo.

E' la violazione dell'art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l'attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità.

P.Q.M.

si chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l'art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost. secondo le ragioni sopra esposte. Ossequi.

Studio Legale Virgintino

Da:

"OUA" <postmaster@oua.it>

A:

<rassegna@oua.it>

Data invio:

venerdì 25 febbraio 2011 15.31

Oggetto:

[rassegna] News Oua [25 febbraio 2011]

Х

News Oua

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

LETTERA APERTA AI CITTADINI

MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: LA SOLUZIONE O UNA GRANDE FREGATURA?

Caro cittadino,

sai che dal 21 marzo la giustizia civile verrà "svenduta" a privati e comincerà così la sua definitiva rottamazione, con un altro aumento ingiustificato di costi a tuo carico?

Probabilmente non sai che dal 21 marzo 2011, prima di poter richiedere al Giudice la tutela dei tuoi diritti, sarai costretto a subire una nuova pasticciata procedura che ti comporterà **costi** e **ritardi**?

Per legge avrai l'obbligo di rinvolgerti ad un mediatore (non adeguatamente selezionato), e solo per presentare la domanda dovrai versare €. 40,00.

Così è: prendere o lasciare, non hai scelta!

Dopodiché dovrai versare, per una causa di medio valore, da €. 240,00 a €. 432,00, qualunque sia la soluzione a cui perverrà il mediatore, somma che mai nessuno Ti rimborserà né mai potrai portare in detrazione fiscale.

Sai che il tuo mediatore potrebbe non essere "quello sotto casa", perché potresti essere convocato anche a centinaia di chilometri di distanza, e che se non ti presenti lo farai a tuo rischio, perché un domani un Giudice potrebbe valutare negativamente la tua assenza?

E SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, COSA SUCCEDE?

Avrai pagato inutilmente queste somme che nessuno ti restituirà; dovrai necessariamente ritornare dal tuo avvocato il quale potrà, finalmente (dopo 4/5 mesi!), accompagnarti avanti al Giudice.

È questa, secondo te, la legge che dovrebbe accelerare i tempi della giustizia, ridurre i costi e portare vantaggi ai cittadini?

	amento di incarico professionale al sottoscritto avvocato /allo studio e associato qui rappresentato dall'avvocato			
Documento informativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28/2010 In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Incarico conferito dal Signor, nato il a, domiciliato in a Via, C.F.				
Ogge	, di seguito indicato come "assistito". tto della controversia:			
contre -ho la ad un -tale da sp applic -la le media	riferimento all'incarico professionale conferito in data odierna, relativo alla oversia indicata in oggetto, dichiaro di essere stato informato che: a possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione della controversia innanzio o degli organismi previsti dalla normativa sopra richiamata; procedimento, di durata fissata dalla legge in un massimo di quattro mesi, è esente ese per imposta di bollo, tasse e diritti e, in caso di accordo, l'imposta di registro si ca sulla parte eccedente Euro 50.000,00 (cinquantamila); egge fissa criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi di azione, le maggiorazioni massime di tali indennità in caso di successo della azione. Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità richiedendo l'assistenza dell'avvocato, essendo consapevole che per tale assistenza il compenso sarà determinato in ragione del valore della controversia e con applicazione della tariffa professionale vigente per la materia stragiudiziale;			
ovver				
-	Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità e di attivarla personalmente, senza richiedere assistenza di avvocato;			
ovver	o:			
3	- Ho ritenuto di non avvalermi di tale possibilità ed ho chiesto pertanto di essere assistito, nell'azione giudiziaria che intendo promuovere, dall'avvocato autorizzandolo sin da ora a produrre il presente documento mediante allegazione all'atto introduttivo; a tal riguardo sono stato informato che il giudice, nel corso del giudizio, e anche in grado di appello, prima dell'avvio alla fase della decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione e, se le stesse aderiscono all'invito, rimette le parti ad una udienza successiva alla scadenza dei quattro mesi fissati dalla legge per l'esperimento della mediazione. Sono stato inoltre informato che: -se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare, e deve formulare se			

gliene viene fatta concorde richiesta da tutte le parti, una proposta di conciliazione;

-le parti devono comunicare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, la loro accettazione o il rifiuto di tale proposta;

-la mancata risposta equivale a rifiuto, e se la decisione corrisponde al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della proposta, condanna la stessa parte vincitrice a rimborsare all'altra parte le spese relative al medesimo periodo ed a versare allo Stato un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato fissato dalla legge per l'iscrizione a ruolo del giudizio e, anche quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, con specifica motivazione, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.

Letto e sottoscritto in	il
l'assistito	l'avvocato
si intende tutelare con l'azione e ci	tercorso con persona che non è titolare del diritto che ne ha instaurato il rapporto con l'avvocato in qualità d della parte ovvero di funzionario di ente o persona tende tutelare.
per mandato del Signor/ della Società con l'azione prospettata, sottoscri contenuto integrale al titolare del dichiarazione di presa conoscenza e	ha instaurato il rapporto professionale nell'interesse de la
Letto e sottoscritto in	ii
il delegato del titolare del diritt	l'avvocato

Cc: <maurizioargento@avvocatipalermo.it> Ogg: Prospetti costi e compensi della mediazione</maurizioargento@avvocatipalermo.it>
cld:lmage002.png@01CB213B.4BD26DA0
Carl amici,
quale Segretario dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, in allegato alla presente, invio due files PDF contenente i prospetti relativi ai costi della mediazione per una divisione ereditaria (dell'impiegato del catasto) e dei compensi netti che i mediatori possono incassare nella fascia media dei valori di mediazione.
Cordiali Saluti.
Il Segretario
Avv. Maurizio Argento
Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 5641
Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
www.nod32.it
Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 5662 (20101130)
Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
www.nod32.it
Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 5706
Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
www.nod32.it

<vincenzo.ciraolo@gmail.com>



A cura dell'Avv. Maurizio Argento

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Allegato - Tabella A (articolo 16, comma 4)

Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; da Euro 500.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: DIVISIONE EREDITARIA

Cespite 1)

Appartamento 4\5 vani in periferia (valore medio) € 290.000,00

Box o cantina di pertinenza (valore medio) € 15.000,00

Cespite 2)

Villetta in campagna (valore medio) € 150.000,00

Cespite 3)

Beni mobili, autovettura, denaro liquido e titoli € 50.000,00

TOTALE € 505.000,00

COSTO MEDIAZIONE

Spese attivazione € 40,00 x 2 \in 80,00 Spese compenso mediazione (cfr tabella) € 7.600,00 Spese assistenza 2 avvocati (minimo) \in 1.500,00 TOTALE \in 9.180,00

Se la mediazione riesce aumento del 20 % = € 10.700,00 (€ 5.350,00 per parte)

Diminuzione nei casi obbligatori di 1\3 = € 6.672,00 (€ 3.336,00 in caso di mancato accordo)

Se la controparte non aderisce alla richiesta € 3.915,00

COSTO CONTRIBUTO UNIFICATO = € 880,00 + € 8,00 = € 888,00



A cura dell'Avv. Maurizio Argento

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Allegato Tabella A (articolo 16, comma 4)

Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Media ponderale dei compensi per valore da € 1000 a € 25.000 = € 243,33 (per parte)

Considerato che l'organismo trattiene il 50% si è tenuto conto solo di una quota

Quota per il mediatore A detrarre per costi di iscrizione all'organismo (eventuali)	€ 243,33
Circa € 300 all'anno (ammortamento su 100 mediazioni) A detrarre costi di assicurazione del mediatore	€ 3,00
Circa € 1.500 all'anno (ammortamento su 100 mediazioni) A detrarre costi di formazione annuale del mediatore	€ 15,00
Circa € 300,00 all'anno (ammortamento su 100 mediazioni) A detrarre spese per studio, pubblicazioni e aggiornamento	€ 3,00
Circa € 200,00 (ammortamento su 100 mediazioni) A detrarre costi di abilitazione come mediatore	€ 3,00
Circa € 1.250,00 (ammortamento su 500 mediazioni) TOTALE LORDO senza i COSTI DI AMMORTAMENTO	€ 2,00 € 217,33
MEDIATORE ANNIOCATO (como Domino IVA)	
MEDIATORE\AVVOCATO (senza Partita IVA) TOTALE AL NETTO DEI COSTI	
A Detrarre	€ 217,33
–	C 40.00
Per IRPEF 23 %(aliquota minima sotto € 15.000 annui) per contributi INPS al 24% (ritenute a tassazione separata)	€ 49,98
TOTALE NETTO	€ 52,15 € 115 30
Se la mediazione è in materia obbligatoria a detrarre 1\3	€ 115,20 € 77,18
Se la controparte non aderisce (il 50% va all'organismo)	€ 77,18 € 38,59
Se la mediazione riesce in materia obbligatoria aumento 20%	€ 38,39 € 92,62
Se la mediazione nesce in materia oppligatoria aumento 20%	€ 92,02
MEDIATORE\AVVOCATO (con Partita IVA)	
TOTALE AL NETTO DEI COSTI	€ 217,33
al 71,22 % (Iva 20 % + CPA 18 % + IRPEF MIN 27 % + IRAP 4,82 % + add. 1,4 %)	€ 154,78
TOTALE NETTO	€ 62,03
Se la mediazione è in materia obbligatoria a detrarre 1\3	€ 41,90
Se la controparte non aderisce (il 50% va all'organismo)	€ 20,95
Se la mediazione riesce in materia obbligatoria aumento 20%	€ 50,28